Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 gennaio 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 gennaio 1967, n. **1.** (*Raccolta* 1967).

Miglioramento delle prestazioni in favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli affetti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, oltre alle prestazioni sanitarie ed economiche previste dalle disposizioni di legge in vigore, hanno diritto alle prestazioni di natura economica disposte dalla presente legge.

Art. 2.

Agli affetti da tubercolosi durante il ricovero in luogo di cura compete un assegno giornaliero di lire 250, oltre una maggiorazione per i familiari a carico di cui al successivo articolo 3, nella misura di lire 180 per ciascun figlio o persona ad esso equiparata e per ciascun fratello o sorella, di lire 150 per il coniuge e di lire 90 per ciascun genitore o persona ad esso equiparata.

Quando l'assistito è il capo famiglia l'assegno è corrisposto a lui direttamente per una metà e l'altra metà, insieme alla maggiorazione, è corrisposta a una persona di famiglia, per cui sussiste il diritto alla maggiorazione, delegata dall'assistito.

Ai tubercolotici che usufruiscano dell'assegno giornaliero previsto dal primo comma nel corso del mese di dicembre, è corrisposto altresì un assegno speciale per le feste natalizie nella misura di lire 10.000 per ogni ricoverato.

Art. 3.

Ai fini della maggiorazione prevista nel precedente articolo sono considerati familiari del capo famiglia il coniuge non separato legalmente per colpa propria, i figli legittimi o legittimati, i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, gli affiliati, i minori legalmente affidati, di età non superiore ai diciotto anni compiuti o invalidi al lavoro, ovvero di età non superiore a 21 o a 26 anni qualora frequentino rispettivamente una scuola media o professionale, o una scuola universitaria e non siano fuori corso; e, inoltre, i fratelli e le sorelle di età non superiore agli anni diciotto o di qualsiasi età se inabili al lavoro, i genitori, gli adottanti, gli affilianti, il marito o la moglie del genitore superstite di età rispettivamente superiore ai 60 e ai 55 anni, ovvero di qualunque età, se invalidi al lavoro, nonchè le persone conviventi alle quali il malato fu affidato come minore.

Art. 4.

Il Consorzio provinciale antitubercolare comunica all'Ufficio provinciale sanitario l'elenco dei ricoverati in luoghi di cura e ogni movimento degli assistiti.

Art. 5.

L'Ufficio sanitario provinciale effettua il riscontro degli elenchi predisposti dal Consorzio provinciale antitubercolare per la corresponsione delle prestazioni economiche previste dalla presente legge e li invia alla Tesoreria dei Comuni dove devono essere effettuati i pagamenti.

Art. 6.

Nei capitolati normali delle esattorie-tesorerie e delle Tesorerie comunali è inserito l'obbligo del servizio di cassa relativo alla assistenza sociale dei tubercolotici.

Art. 7.

I pagamenti relativi alle prestazioni periodiche previste dalla presente legge devono essere effettuati quindicinalmente in corrispondenza dei giorni 1 e 16 di ogni mese.

Art. 8.

Le prestazioni economiche di cui alla presente legge non competono ai cittadini il cui reddito imponibile agli effetti della imposta complementare sul reddito risulti superiore a lire 960.000.

Le suddette prestazioni non competono inoltre ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici o di ditte private per i periodi di tempo nei quali conservano l'intero stipendio o retribuzione, esclusi dal computo le indennità e i compensi di qualunque natura connessi con l'attività di servizio.

Art. 9.

All'onere di lire tre miliardi derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — TAVIANI — PIERACCINI — COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966.

Sostituzione del presidente della Commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1965, registro n. 5 Finanze, foglio n. 346, relativo alla ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968, della Commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Luigi Oggioni, primo presidente della Corte di cassazione a riposo, presidente della predetta Commissione, perchè nominato giudice della Corte Costituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Angelo De Marco, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è nominato presidente della Commissione centrale per le imposte, in sostituzione del dott. Luigi Oggioni.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1966
Registro n. 49 Finanze, foglio n. 192

(584)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1966.

Conferma nella carica del presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 giugno 1964, con il quale era stato provveduto alla nomina del prof. Giuseppe Petrilli a presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) per il triennio decorrente dal 18 ottobre 1963;

Considerato che, essendo scaduto il periodo di nomina, occorre provvedere a conferire la carica per il triennio 18 ottobre 1966-17 ottobre 1969;

Ritenuta l'opportunità di confermare nella carica medesima il prof. Giuseppe Petrilli;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Petrilli è confermato nella carica di presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale per il triennio decorrente dal 18 ottobre 1966.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1967
Registro n. 4 *Partecipazioni statali, foglio n.* 347

(422)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1966.

Sostituzione dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dipendente dall'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento speciale per il personale operaio dipendente dall'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1925, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1925, registro n. 111, foglio n. 100, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche all'art. 12 del predetto regolamento speciale 1° giugno 1925;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dipendente dalla Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1925, come modificato con decreto interministeriale 29 maggio 1964, è così sostituito:

« Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per la nomina a operaio specializzato e qualificato (1ª e 2ª categoria) sono composte da un presidente scelto tra i magistrati addetti alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a magistrato di Tribunale o tra gli impiegati del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a direttore superiore, da un insegnante di istituti d'istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, designato dal Ministero della pubblica istruzione, e da un capo operaio o operaio specializzato (1ª categoria) appartenente al ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera esecutiva della predetta Amministrazione, con qualifica non inferiore ad applicato.

Per i concorsi di accesso alla qualifica di infermiere, in luogo dell'insegnante di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, fa parte della Commissione un medico del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Le Commissioni esaminatrici per la nomina a operaio di categoria 3ª e 5ª *b*) sono composte da un presidente scelto tra i magistrati addetti alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a magistrato di Tribunale o tra gli impiegati del ruolo amministrativo della carriera direttiva della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a direttore superiore; da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena avente qualifica non inferiore a direttore; da un impiegato della carriera esecutiva della stessa Amministrazione con qualifica non inferiore a primo archivista e corrispondente; le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera esecutiva della medesima Amministrazione con qualifica non inferiore ad applicato ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° novembre 1966

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1966
Registro n. 40 *Grazia e giustizia, foglio n.* 184

(414)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1966.

Attribuzione ai capi degli Ispettorati dell'agricoltura di alcune Provincie dei compiti della Commissione di cui all'art. 15 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto-legge del 9 novembre 1966, n. 912, che detta norme per l'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonchè modificazioni al regime fiscale degli oli;

Visto il disposto dell'art. 15, ultimo comma dell'anzidetto decreto;

Constatato che la limitata produzione di olio di oliva nelle provincie di Bergamo, Cuneo, Como, Mantova, Padova, Ravenna, Treviso, Trieste consente di devolvere ai capi degli Ispettorati dell'agricoltura i compiti della Commissione provinciale prevista dallo stesso citato art. 15;

Decreta:

I compiti della Commissione di cui all'art. 15 del decreto-legge del 9 novembre 1966, n. 912, vengono attribuiti, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, ai capi degli Ispettorati dell'agricoltura delle Provincie sopra precisate.

Roma, addì 16 dicembre 1966

Il Ministro: RESTIVO

(412)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1966.

Approvazione di una opzione di capitali a scadenza in rendita, presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una opzione di capitali a scadenza in rendita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alla seguente opzione, presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Opzione in rendita su una testa, certa per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, per le assicurazioni che prevedono il pagamento di un capitale a scadenza.

Roma, addì 22 dicembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(466)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1966.

Approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa denominata « assicurazione complementare di famiglia », relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di un capitale pagabile una seconda volta nel caso che il coniuge dell'assicurato muoia dopo questi, ma prima della scadenza del contratto (sostituisce il decreto ministeriale 9 dicembre 1964).

Roma, addì 22 dicembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(468)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1966.

Esenzione dal pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30 °C; impiegati, previa denaturazione, in alcuni prodotti industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il terzo comma, lettera *n*, dell'art. 5 del decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, concernente l'esenzione dal pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine, per gli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30 °C., destinati, previa denaturazione, alla preparazione di prodotti industriali;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1955, registro n. 5 Finanze, foglio n. 93;

Decreta:

Gli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30 °C., impiegati, previa denaturazione, nella preparazione dei sottoindicati prodotti, sono ammessi all'agevolezza dell'esenzione dal pagamento della imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrim-

posta di confine, ai sensi del terzo comma, lettera *n*, dell'art. 5 del decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386:

1) mastici bituminosi;

2) additivi per mescole di gomma naturale e artificiale a base di alchilati.

Per la denaturazione e la vigilanza nell'impiego degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30 °C. nell'uso di cui al n. 1), saranno osservate le norme del decreto ministeriale 15 febbraio 1955, e successive modificazioni.

La denaturazione degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30 °C., da impiegare nella preparazione del prodotto di cui al punto 2) sarà effettuata con il 10 % di alchilato che entra nella composizione del prodotto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1966

Il Ministro: PRETI

(299)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1967.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale dell'Unione italiana di riassicurazione S.p.A., con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 50 del testo unico sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, concernente l'Unione italiana di riassicurazione;

Visto l'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto l'atto 5 aprile 1922 pubblicato sul Bollettino ufficiale delle Società per azioni, fascicolo n. 20 in data 13 maggio 1922, col quale venne costituita in Roma la Società per azioni « Unione italiana di riassicurazione » ed approvato il relativo statuto;

Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 1930, 10 novembre 1939, 22 novembre 1948, 13 febbraio 1950, 30 dicembre 1959, 30 aprile 1962 e 7 gennaio 1966, con i quali sono state approvate alcune modifiche allo statuto dell'Ente predetto;

Visto il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi a Roma il 30 novembre 1966, tra gli azionisti dell'Unione italiana di riassicurazione S.p.A., con sede in Roma, nella quale è stata deliberata la fusione mediante incorporazione della « Compagnia di Roma » Riassicurazioni e partecipazioni assicurative S.p.A., con sede in Roma e la conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale concernente l'aumento a L. 1.200.000.000 del capitale sociale;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della « Compagnia di Roma » - Riassicurazioni e partecipazioni assicurative S.p.A., con sede in Roma, tenutasi il 30 novembre 1966, nella quale è stato deliberato di procedere alla fusione della Società con la « Unione italiana di riassicurazione » S.p.A., mediante incorporazione della prima nella seconda:

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 5 dello statuto dell'Unione italiana di riassicurazione S.p.A., con sede in Roma, di cui alla delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti in data 30 novembre 1966, connessa con la fusione mediante incorporazione con la « Compagnia di Roma » - Riassicurazioni e partecipazioni assicurative S.p.A., con sede in Roma, prevista con la stessa delibera, secondo il nuovo testo riportato nel certificato, annesso al presente decreto, di estratto del verbale del notaio dott. Raffaele Capasso, registrato a Roma il 14 dicembre 1966, al n. 21165, vol. 1371 atti pubblici.

Roma, addì 4 gennaio 1967

(461) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 1 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 5 gennaio 1967

(210) p. *Il Ministro*: PICARDI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1154 del 18 gennaio 1967. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche - Integrazioni nel settore della distribuzione - Integrazione definitiva per il 1965.

Con circolare n. 1154 del 18 gennaio 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche - Integrazioni nel settore della distribuzione - Integrazione definitiva per il 1965.

A seguito della domanda presentata dall'Azienda elettrica municipalizzata di Macerata, in base alle disposizioni di cui al provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961 ed al provvedimento n. 1000 del 25 maggio 1962, allo scopo di ottenere le integrazioni per la energia venduta nel settore di massa e nel settore della illuminazione privata, prevista ai punti 1) e 2) del paragrafo *B*) del capitolo 1° dello stesso provvedimento n. 962, accertate le condizioni stabilite dai citati provvedimenti, si dispone per la suddetta azienda, la corresponsione della integrazione definitiva per il 1965 a carico del Fondo di compensazione per la unificazione delle tariffe elettriche per ogni kWh venduto nel settore della illuminazione privata nella misura di L. 7,00128 al kWh.

Roma, addì 18 gennaio 1967

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(676)

Provvedimento n. 1155 del 18 gennaio 1967. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche - Ulteriori integrazioni per il 1965.

Con circolare n. 1155 del 18 gennaio 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei . rezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche Ulteriori integrazioni per il 1965

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, in base alle disposizioni di cui al provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961, allo scopo di ottenere la ulteriore integrazione prevista al paragrafo *B*) punto 5) del suddetto provvedimento 962, accertate le condizioni di cui al citato provvedimento, si dispongono per le aziende appresso indicate, le seguenti integrazioni a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche per il 1965:

1) Soc. idr. Alto Sentino ing. G. Crivellini - Pesaro	L. 1.500.000
2) Impr. el. Baldoni G. & F. - Genga Stazione (Ancona)	L. 500.000
3) Impr. el. Bofondi Carlo - Marettimo (Trapani)	» 400.000
4) Soc. ind. Beltrovato - Morrovalle Scalo (Macerata)	» 1.000.000
5) Impr. el. Campo Egidio - Levanzo (Trapani)	» 250.000
6) Soc. idroel. Del Carpino - Napoli	» zero
7) Azienda elettrica comunale - Monti (Sassari)	» 450.000
8) Comune di Padria - Padria (Sassari)	» 300.000
9) Società idroelettrica Cropani - Cropani (Catanzaro)	» 500.000
10) Impr. el. D'Anna & Bonaccorsi - Ustica (Palermo)	» 3.500.000
11) Società esercizi elettrici - Petralia Sottana (Palermo)	» 4.000.000
12) Impr. idroel. Fabrizi - Catanzaro	» zero
13) Soc. Germano industrie elettriche - Bari	» 3.000.000
14) Impr. el. Lazzari Elio - Firenzuola Camaggiore (Bologna)	» 300.000
15) Az. elettrica municipalizzata - S. Marina Salina (Messina)	» 500.000
16) Azienda municipalizzata idroel. acquedotto - Selvino (Bergamo)	» 2.000.000
17) Soc. Nolana per imprese elettriche - Nola (Napoli)	» 3.500.000
18) Soc. Imp. Elettrici S.I.E. - Azienda Isola del Giglio - Firenze	» 2.000.000
19) Soc. elettrica - San Mauro Castelverde (Palermo)	» zero
20) Impr. el. F.lli Spalla - Cerda (Palermo)	» 200.000
21) Soc. el. Valcomino - Napoli	» 3.000.000
22) Soc. elettrica del Verrino - Roma	» 2.500.000

Roma, addì 18 gennaio 1967

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(677)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento del certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea

La dottoressa Antonia Zucchino nata Seravalli, nata a Torino il 17 maggio 1918 ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Economia e commercio, rilasciatole dall'Università di Torino il 5 gennaio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(497)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Bologna dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 21452/10089.G.13 (54) in data 29 dicembre 1966, la sezione provinciale di Bologna dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta signora Franceschelli Teresa vedova Marchesini, con testamento olografo in data 5 dicembre 1964, pubblicato per atti del notaro dottor Mario Serra, repertorio n. 73767, fascicolo n. 15613, registrato a Bologna il 23 marzo 1966 al n. 3319, consistente nella nuda proprietà di un appartamento sito in Bologna, via Muratori 4, nonchè in tutto quanto altro possa restare dei beni della *de cuius* dopo soddisfatti i vari legati disposti con il testamento stesso.

(278)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967 il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(531)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1967, il comune di Torre Annunziata (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(532)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Arcevia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.375.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(510)

Autorizzazione al comune di Guarcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Guarcino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.874.709, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(511)

Autorizzazione al comune di Arnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Arnara (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.731.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(512)

Autorizzazione al comune di Staffolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Staffolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.336.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(513)

Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Sirolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.530.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(514)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Iesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di San Paolo di Iesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.418.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(516)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Sassoferrato (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.570.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(515)

Autorizzazione al comune di Polverigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Polverigi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.089.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(517)

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Numana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.003.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(518)

Autorizzazione al comune di Isola del Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Isola del Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.903.099, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(519)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.272.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(520)

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Arsoli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.183.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(521)

Autorizzazione al comune di Vico nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Vico nel Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.388.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(522)

Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Pontecorvo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.337.884, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(523)

Autorizzazione al comune di Montelanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Montelanico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.856.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(524)

Autorizzazione al comune di Monte Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Monte Roberto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.572.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(525)

Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Montemarciano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.134.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(526)

Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Mergo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.098.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(527)

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Corinaldo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.738.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(528)

Autorizzazione al comune di Cerreto d'Esi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Cerreto d'Esi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.532.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(529)

Autorizzazione al comune di Castel Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, il comune di Castel Colonna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.186.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(530)

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Valsinni (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.301.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(533)

Autorizzazione al comune di Ollolai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Ollolai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.065.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(534)

Autorizzazione al comune di Albano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Albano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.605.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(535)

Autorizzazione al comune di Armento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Armento (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.281.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(536)

Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Avigliano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.816.919, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(537)

Autorizzazione al comune di Balvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Balvano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.039.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(538)

Autorizzazione al comune di Maschito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Maschito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.418.022, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(539)

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Oppido Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.249.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(540)

Autorizzazione al comune di Pietrapertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Pietrapertosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.056.819, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(541)

Autorizzazione al comune di Tolve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Tolve (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.633.147, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(542)

Autorizzazione al comune di Trecchina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Trecchina (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.656.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(543)

Autorizzazione al comune di Calanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Calanna (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.487.581, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(544)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.391.571, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(545)

Autorizzazione al comune di Castilenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Castilenti (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.840.738, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(546)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia a retrocedere un immobile e ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 300.15/1535 del 22 dicembre 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata a retrocedere al comune di San Damiano d'Asti, l'immobile sito nel Comune stesso, piazza Gozzano, distinto in catasto al foglio XLVII, numeri 298 e 64, non risultando più esso idoneo agli scopi dell'Ente.

L'Opera è stata, altresì, autorizzata ad accettare la donazione di un'area di mq. 1005,50, del periziato valore di L. 8.500.000, distinta in catasto al foglio XLVII, n. 181, disposta dall'Amministrazione comunale di San Damiano d'Asti con deliberazione n. 151 del 16 dicembre 1962. La predetta area sarà utilizzata per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino di San Damiano d'Asti.

(389)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo di Bene Lario, con sede in Bene Lario (Como), in liquidazione coatta amministrativa

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 gennaio 1967, il sig. Pietro Castronovo è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo di Bene Lario, con sede in Bene Lario (Como), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del signor Fugini Eraldo, dimissionario.

(420)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 22 novembre 1966 n. 19305, la zona di valorizzazione affidata all'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio con il decreto interministeriale in data 3 dicembre 1965, n. 19511, pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 25 febbraio 1966, è estesa al territorio della provincia di Frosinone non compreso nella delimitazione di cui al precitato decreto del 3 dicembre 1965.

(576)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a sette posti di direttore didattico in prova (ex coeff. 522), nelle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione, approvati rispettivamente con regio decreto 5 febraio 1928, n. 577, e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 432;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduta la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con la quale è stato approvato lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e le vigenti disposizioni relative alle preferenze a parità di merito;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831, e il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernenti le retribuzioni del personale statale;

Veduta la legge 3 febbraio 1963, n. 109, concernente il ruolo organico del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi d'esame;

Considerato che nella provincia di Bolzano risultano disponibili sette posti di direttore didattico per le scuole di lingua tedesca;

Veduta la legge 23 maggio 1964, n. 380;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a sette posti di direttore didattico in prova (ex coeff. 522), nelle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano, al quale possono partecipare:

A) i maestri appartenenti al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano che abbiano, da almeno tre anni, alla scadenza dei termini del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

I) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

II) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla Facoltà di magistero;

III) diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero;

B) i maestri appartenenti al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano non forniti di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera *A*), purchè abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo alla data di cui al primo comma dello articolo seguente.

Il requisito dell'appartenenza al predetto ruolo speciale sarà documentato con l'attestazione dell'interessato di cui al comma terzo dell'art. 2 e con la presentazione dello stato di servizio di cui all'art. 10, lettera *a*), del presente bando.

Modalità per la presentazione della domanda e dei titoli valutabili

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 1, intendano partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditore agli studi di Bolzano, entro e non oltre sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo, allegato *A*), intestata al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione III, Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso dei requisiti (appartenenza al ruolo speciale, servizio di ruolo, titolo di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali e disciplinari subiti o quelli pendenti a loro carico.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio, nonchè le benemerenze e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano e devono pervenire all'ufficio competente entro le ore 14 del giorno di scadenza.

La data di arrivo della domanda è attestata dal timbro a calendario del Provveditorato agli studi.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che comunque pervengano al Provveditorato agli studi oltre il termine sopraindicato.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1) del terzo comma del presente articolo, sempre che il candidato non abbia documentato in merito.

Non saranno prese in considerazione domande e documenti che pervengano direttamente al Ministero, quale ne sia il motivo.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

Art. 3.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o dei Provveditorati agli studi.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2 non sono ammessi a valutazione.

Trasmissione delle domande al Ministero

Art. 4.

Entro 20 giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il provveditore agli studi invierà al Ministero, Direzione generale istruzione elementare, Divisione III, le domande e i documenti pervenutigli.

Nei confronti di ciascun concorrente il provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sull'attitudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitarne le funzioni, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale in lingua tedesca;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica, da svolgersi in lingua tedesca o in lingua italiana, a scelta del candidato.

La prova orale, che ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *B*), si svolgerà in lingua tedesca per la parte relativa alla pedagogia, filosofia e alla didattica; in lingua italiana o in lingua tedesca, a scelta del candidato, per la parte relativa alle nozioni generali di diritto amministrativo, alla legislazione della scuola elementare, all'igiene della scuola e del fanciullo.

Nell'ipotesi in cui tutti gli esami orali siano sostenuti in lingua tedesca, i richiedenti dovranno sottoporsi ad un colloquio in lingua italiana per dimostrare la padronanza dell'uso della lingua stessa.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate 6 ore.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le prove scritte e quella orale.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del Comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale o carta d'identità;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti. E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario linguistico, per la prova di cultura generale; testi di legge, privi di qualsiasi commento e di note introduttive e interpretative, per la prova di legislazione scolastica.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno, ai sensi dell'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte con non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati rispettivamente nelle prove scritte e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione elementare, Divisione III, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti, redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le vigenti disposizioni in materia.

Graduatoria

Art. 9.

La graduatoria di merito è formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente bando, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso; lo stesso decreto dichiara i vincitori del concorso.

I candidati che riportino nelle sole prove di esame una votazione complessiva non inferiore a 105 su 150 senza conseguire la nomina in ruolo, hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale, di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 380, ai fini della nomina in circoli di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi. Dallo stato di servizio deve risultare l'appartenenza dei candidati al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano, alla data di cui al primo comma dell'articolo 3;
b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1, o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;
c) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma la idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

Sono altresì dichiarati decaduti i candidati:

a) che, ad eventuale visita medica di controllo, non risultino fisicamente idonei alla funzione direttiva o che non si presentino ad essa, entro il termine stabilito;
b) che non risultino, in qualsiasi momento, in possesso del requisito della buona condotta;
c) che abbiano, con documentazioni, dichiarazioni ed omissioni, indotto in errore l'Amministrazione circa i requisiti richiesti.

Nomina

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi 6.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo dei direttori didattici, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero

Art. 12.

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane allo estero presenteranno le domande e i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione III, corredati della relazione e del giudizio, redatti nei modi di cui al precedente art. 4, nonchè dell'esplicita dichiarazione che sono stati presentati nei termini.

Tali candidati hanno facoltà di presentare la domanda di ammissione al concorso ed i titoli valutabili entro il tassativo termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per il conferimento di otto borse di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1, lettera *a*), della legge 11 luglio 1956, n. 777, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a concedere borse di studio in materia di idrocarburi;

Considerata l'opportunità di incoraggiare studi e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso alle seguenti borse di studio:

a) sei borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 ciascuna, da conferisi a laureati che intendano compiere presso istituti nazionali specializzati, ricerche sperimentali intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

b) due borse di studio dell'importo di L. 2.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere un corso di studi e informazioni all'estero, presso istituti specializzati o industrie petrolifere particolarmente attrezzate, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere alle borse di cui al precedente articolo coloro che abbiano conseguito la laurea entro il periodo che va dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1965, in una delle seguenti Facoltà delle Università o Istituti italiani:

a) chimica pura;
b) chimica industriale;
c) ingegneria chimica;
d) ingegneria industriale;
e) ingegneria mineraria;
f) scienze geologiche.

Per i concorrenti alle borse di cui al comma *b*) dell'art. 1 è prescritta la conoscenza della lingua in uso nell'istituto specializzato o l'industria petrolifera presso cui i concorrenti intendono recarsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II concorsi), entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del presente decreto.

La data dell'arrivo delle domande è indicata dal bollo a data apposto su di esse dal Ministero (Gabinetto).

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità e dell'esatto domicilio del concorrente, in essa deve inoltre essere indicato il piano particolareggiato degli studi e delle ricerche sperimentali che il candidato intende compiere, nonchè l'istituto specializzato o, per i concorrenti di cui al comma *b*) dell'art. 1, l'industria estera presso cui desidera svolgere la sua attività.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta in cinque copie;
7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi o alle ricerche sperimentali che il concorrente intende svolgere;
8) curriculum, in sei copie, degli studi compiuti, con l'indicazione delle lingue straniere conosciute;
9) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I titoli e i documenti vengono restituiti agli esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori, dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con il quale si approva tale graduatoria.

Art. 4.

Il concorso è giudicato da un'apposita Commissione, da nominare con successivo decreto e che sarà composta:

da tre docenti universitari, fra i quali sarà scelto il presidente;
dal vice direttore della Stazione sperimentale per i combustibili di Milano;
da un segretario.

La Commissione esaminerà le domande con le documentazioni e i titoli e compilerà la graduatoria di merito che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato.

Nel suo giudizio, la Commissione terrà particolarmente conto del tipo delle ricerche sperimentali o studi che il candidato intende compiere e della sua attitudine a svolgerli, quale risulterà dai titoli presentati, tenuto presente il fine che tali studi o ricerche siano atti a promuovere e a favorire il progresso scientifico ed economico nel campo degli idrocarburi.

Qualora la Commissione non ritenesse alcun concorrente meritevole, le borse potranno non essere aggiudicate.

Art. 5.

Coloro che hanno ottenuto una delle borse messe a concorso sono tenuti a compiere i loro studi o ricerche presso l'istituto o l'industria prescelti, per il periodo che la Commissione di cui all'art. 4 riterrà necessario al compimento degli stessi.

Al termine di detto periodo essi dovranno trasmettere al Ministero una circostanziata relazione intorno all'attività svolta.

Art. 6.

Il pagamento delle borse di cui al comma *a*) dell'art. 1 verrà effettuato, in base al periodo di tempo fissato per lo svolgimento delle ricerche, in rate bimestrali posticipate; il pagamento delle borse di cui al comma *b*) dello stesso art. 1, in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la permanenza per un congruo periodo di tempo presso l'industria o l'istituto estero specializzati.

Il godimento delle borse decorrerà dalla data che sarà stabilita con l'atto di conferimento.

Art. 7.

Il Ministro si riserva il diritto di dichiarare decaduti dal beneficio della borsa, con decorrenza dalla data del relativo provvedimento, gli assegnatari che per disinteresse, indisciplina od altri motivi non si dimostrassero meritevoli del beneficio.

Art. 8.

Salvo contrarie disposizioni di legge la borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni e di altri Enti pubblici.

I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 9.

La spesa relativa, di complessive L. 10.000.000, grava sul capitolo 5101, art. 3, dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1966
Registro n. 18, foglio n. 257.

(501)

I documenti di cui agli articoli 8 e 10 del presente bando, potranno essere presentati entro il termine di sessanta giorni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1966

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1966
Registro n. 98, foglio n. 57

Allegato *A*

Schema esemplificativo per la compilazione della domanda da presentare al provveditore agli studi

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare Divisione III - Roma

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . . . nato a . . . . prov. di . . . . il . . . . insegnante elementare appartenente al ruolo magistrale . . . . con sede di titolarità a . . . . e sede di eventuale assegnazione provvisoria o comando a . . . . provincia di . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli . . . .

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso.

b) di avere subito procedimento penale (o disciplinare) ovvero di essere sottoposto a procedimento penale (o disciplinare). (Da scrivere soltanto nel caso in cui l'interessato abbia subito procedimento penale o disciplinare o sia sottoposto a procedimento del genere all'atto della compilazione della domanda).

Per ogni eventuale comunicazione indica il seguente indirizzo:

Località . . . . (prov. . . . .)
via . . . . n. . . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del signor . . . . (2).

---

(1) Le insegnanti coniugate nell'indicare le proprie generalità devono attenersi al seguente esempio:
Rossi Maria nata Bianchi;
le vedove: Rossi ved. Maria nata Bianchi.

(2) La firma del candidato, posta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Allegato *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova orale

Pedagogia, filosofia, didattica

1. — La persona umana. Finalità, fattori, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa e le altre società.

2. — Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento alla educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati.

La psicologia e l'educazione: dalla psicologia intuitiva, alla psicologia sperimentale, alla pedagogia sperimentale.

Problemi di psicologia dell'età evolutiva.

Problemi socio-economici e problemi scolastici.

3. — Vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse. La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche.

Unità e differenziazione delle discipline scolastiche. Metodologia particolare di una disciplina a scelta.

I programmi d'insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essi affrontati.

4. — Sicura conoscenza di almeno due opere dell'età moderna o contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.

Nozioni generali di diritto amministrativo

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione, le leggi e i regolamenti.

b) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.

c) Amministrazione decentrata e amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali. Scuole all'estero. Scuola materna.

d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

e) Alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, esami. Libri di testo, biblioteche scolastiche.

f) Edilizia scolastica, arredamento.

g) Ordinamento e funzioni del Patronato scolastico e delle altre opere integrative e ausiliarie della Scuola elementare.

h) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.

i) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico-scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi di urgenza. Malattie infettive, con particolare riferimento a quelle del fanciullo, e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo, anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.

f) Educazione fisica, giuochi, sport.

Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi d'insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento.

Il Ministro: Gui

(10848)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di quattro inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 50 del 15 dicembre 1966, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° ottobre 1966, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di quattro inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Milano, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(312)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera esecutiva) dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1966, registro n. 7 Interno, foglio n. 318, col quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera esecutiva) dei Servizi antincendi;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera esecutiva) dei Servizi antincendi è così composta:

Presidente:

Aurigemma dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi.

Componenti:

Giomi ing. Alessandro, ispettore capo R.T.A.;

Campanella ing. Francesco, ispettore superiore R.T.A.;

De Filippo dott. Aldo, direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi;

Semproni dott. Agostino, direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Giuseppe Catenacci, consigliere di seconda classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1966

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1966
Registro n. 35 *Interno, foglio n.* 255

(425)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Senigallia (Ancona).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 giugno 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Senigallia (Ancona);

Visto il decreto ministeriale in data 6 dicembre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Senigallia, nell'ordine appresso indicato:

1. Lo Jacono dott. Domenico	punti	86,00	su 132
2. Pieschi dott. Antonio	»	84,45	»
3. Mancinelli dott. Oliviero	»	83,52	»
4. Gracili dott. Rino	»	81,50	»
5. Rondinini dott. Aleardo	»	81,13	»
6. Nuzzi dott. Saverio	»	79,50	»
7. Caruso dott. Antonio	»	79,08	»
8. Ruggeri dott. Angelantonio	punti	78,95	su 132
9. Fiora dott. Sergio	»	78,56	»
10. Ferruzza dott. Antonino	»	77,57	»
11. Oddone dott. Francesco	»	76,08	»
12. Fuscà dott. Cesare	»	75,78	»
13. Mistrangelo dott. Pio	»	75,60	»
14. Rocchi dott. Carlo	»	75,36	»
15. Zingaretti dott. Vincenzo	»	75,13	»
16. Montefusco dott. Gerardo	»	75--	»
17. Calistri dott. Umberto	»	74,12	»
18. Dell'Isola dott. Erasmo	»	74,43	»
19. Finarelli dott. Arnaldo	»	74,42	»
20. Medicamento dott. Umberto	»	74,35	»
21. Panvini dott. Giuseppe (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	74,27	»
22. Piccoli dott. Bruno	»	74,27	»
23. Coverlizza dott. Mario	»	73,72	»
24. Pasquale dott. Giusto	»	73,68	»
25. Palmieri dott. Lazzaro G.	»	73,23	»
26. Martone dott. Pasquale	»	73,18	»
27. Magli Francesco (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	72,50	»
28. Fedele dott. Antonino	»	72,50	»
29. Gioia dott. Giacomo	»	72,47	»
30. Fioretti Renato	»	72,43	»
31. Casale dott. Umberto	»	72,22	»
32. Salzano dott. Antonio	»	72,00	»
33. Cappa Francesco	»	71,39	»
34. Visioli dott. Lino	»	71,20	»
35. Verga dott. Vincenzo	»	71,16	»
36. Spani dott. Tommaso	»	71,06	»
37. Pittà dott. Giuseppe	»	70,96	»
38. Cacciotti Sergio	»	70,58	»
39. Bonini Celso	»	69,95	»
40. Bartelloni dott. Manlio	»	69,86	»
41. Mastrangelo Domenico	»	69,80	»
42. Sacchitelli dott. Mario	»	69,63	»
43. Greco Arturo	»	69,60	»
44. Vaccarella dott. Giuseppe	»	69,08	»
45. Raineri dott. Giuseppe	»	69,03	»
46. Lisi dott. Antonio	»	68,98	»
47. Cavalieri dott. Leovigildo	»	68,57	»
48. Suglia dott. Nicola	»	68,27	»
49. Mammini Domenico	»	68,16	»
50. Preteroti Bruno	»	67,66	»
51. Montagano Mario	»	67,58	»
52. Tricomi Quintino	»	67,50	»
53. Bernardi Celio	»	67,00	»
54. Bartolomei Adelmo	»	66,87	»
55. Salani dott. Aroldo	»	66,63	»
56. Iannelli Andrea	»	66,04	»
57. Pastore dott. Ettore	»	64,31	»
58. Marinozzi Mario	»	63,70	»
59. Fabbiani dott. Grazioso	»	63,28	»
60. Gennari Dante	»	62,50	»
61. Boianelli dott. Fernando	»	59,73	»
62. Perruggino Giovanni	»	59,66	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(502)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito dei concorrenti a ventisette posti di agente di cambio della Borsa-valori di Milano

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, conentente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 20 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1965, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 16, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di ventisette posti di agente di cambio presso la Borsa-valori di Milano;

Visto il proprio decreto 3 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1966, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 353, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dalle deliberazioni adottate e la relazione approntata dalla Commissione esaminatrice;
Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa-valori di Milano:

1. De Marchi dott. Francesco . . . punti 73,10 su 100
2. Foglia dott. Giambattista . . . » 49,53 »
3. Asnaghi rag. Giuseppe . . . . » 45,30 »
4. Murchio dott. Giorgio . . . . » 44,94 »
5. Aloisio dott. Giorgio . . . . » 43,64 »
6. Belloni Carlo . . . . . . » 42,99 »
7. Pastorino dott. Carlo . . . . » 41,61 »
8. Pasini dott. Paolo Martino . . . » 41,33 »
9. Milla dott. Alberto . . . . » 39,95 »
10. Confalonieri dott. Giorgio . . . » 39,53 »
11. Albertini dott. Isidoro . . . . » 39,14 »
12. Cerutti Giancarlo . . . . . » 38,87 »
13. Lo Bianco dott. Antonino . . . » 38,80 »
14. Colombi rag. Mario . . . . . » 38,13 »
15. Frosi Carlo . . . . . . » 38,10 »
16. Croci dott. Antonio . . . . » 37,57 »
17. Zaffaroni dott. Enzo Maria . . . » 37,42 »
18. Malacarne Almonte . . . . » 36,98 »
19. Ventura dott. Attilio . . . . » 36,87 »
20. Berti dott. Gianfranco . . . . » 36,56 »
21. Bottazzi dott. Bruno . . . . » 36,07 »
22. Pozzi dott. Giampietro . . . . » 35,81 »
23. Porta Giovanni . . . . . . » 35,50 »
24. Compostella dott. rag. Aldo . . . » 34,50 »
25. Fossi dott. Giuliano . . . . » 34,27 »
26. Fumagalli dott. Ernesto . . . . » 33,40 »
27. San Martino dott. Pietro . . . » 33,18 »
28. Bertoloni dott. Giorgio . . . . » 33,17 »
29. Pirovano dott. Alberto . . . . » 32,97 »
30. Buffa Giuseppe . . . . . » 32,94 »
31. Albanese avv. Vittorio . . . . » 32,71 »
32. Kuster rag. Giuliano . . . . » 32,50 »
33. Bardelli Romeo . . . . . » 32,27 »
34. Capra Leone . . . . . . » 31,68 »
35. Piva dott. Pier Paolo . . . . » 31,36 »
36. Lanella dott. Ludovico . . . . » 31,20 »
37. Boffa dott. Ettore . . . . . » 30,85 »
38. Guzzi Alessandro . . . . » 30,67 »
39. Rezzaghi dott. Silvano . . . . » 30,00 »
40. Borroni dott. Paolo . . . . » 29,26 »
41. Pullè dott. Gianfranco . . . . » 28,26 »
42. Lais dott. Riccardo . . . . » 28,19 »
43. Chiesa dott. Giuseppe . . . . » 27,90 »
44. Squadrilli dott. Massimo . . . » 26.80 »
45. Urgnani dott. Enzo . . . . » 27,17 »
46. Toso dott. Fulvio . . . » 26,05 »
47. Pacchetti rag. Silvestro . . . punti 25,23 su 100
48. Segre dott. Luciano Felice . . . » 24,80 »
49. Fietta dott. Ernesto . . . . . » 23,74 »
50. Arnaboldi dott. Renzo . . . . » 21,70 »
51. Legnani dott. Giorgio . . . . » 21,20 »
52. Ceresole dott. Giuseppe . . . . » 20,35 »
53. Tanzi dott. Amedeo . . . . » 18,67 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla oCrte dei conti, addì 14 *gennaio* 1967
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 319

(594)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 agosto 1966, n. 4043, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto dei comuni di Albenga, Noli, Finale Ligure (Varigotti), Calizzano, Dego, e dei Consorzi di Ceriale-Borghetto S. Spirito e Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna, vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 1738, del 16 maggio 1965;
Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione di sedi resesi disponibili per intervenuta rinuncia dei precedenti assegnatari;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Domenico Costante, residente ad Albenga, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, del comune di Nasino e dell'Ufficio del medico provinciale.

Savona, addì 9 gennaio 1967

Il medico provinciale: LOMBARDI

(398)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.